

**DICHIARAZIONE DEI
DIRITTI**
**Consegnata ad una persona
posta in stato di fermo**

Atti di terrorismo
(art. 63-1, 706-73 e 706-88 del codice di procedura
penale)

Le seguenti informazioni devono essere consegnate in una lingua che è in grado di capire.

Può conservare questo documento durante tutta la durata del suo fermo

Lei è stato/a informato/a che è stato posto/a in stato di fermo (garde à vue), perché esistono contro di Lei una o più ragioni plausibili per sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato di terrorismo.

Sarà ascoltato/a su questi fatti durante lo stato di fermo che può durare ventiquattr'ore.

Ha il diritto di conoscere la qualifica, la data ed il luogo presunti dove è stato commesso il reato per il quale è indagato/a e i motivi che giustificano il Suo fermo.

Allo scadere di questo tempo, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore, potrà decidere di prolungare il fermo per altre ventiquattr'ore. Tranne che se impossibilitato, verrà presentato/a davanti al magistrato, nel caso, anche per videoconferenza.

Eccezionalmente, e se le necessità dell'indagine o dell'istruzione lo richiedono, due prolungamenti supplementari, di una durata di 24 ore ognuno, potranno essere decisi o dal giudice delle libertà e della detenzione, su richiesta del procuratore della Repubblica, o dal giudice istruttore.

Tuttavia, se la durata prevedibile delle investigazioni che restano da realizzare alla fine delle prime 48 ore lo giustifica, il giudice delle libertà e della detenzione, su richiesta del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, potrà decidere che il fermo sarà prolungato solamente per un'altra volta per la durata di 48 ore.

Infine, se emerge dai primi elementi dell'indagine o dal fermo stesso che esiste un serio rischio di un'azione terroristica imminente in Francia o all'estero o che le necessità della cooperazione internazionale lo richiedono urgentemente, il giudice delle libertà e della detenzione potrà autorizzare, con decisione scritta e motivata, su richiesta del procuratore della Repubblica o su ordinanza del giudice istruttore ed a titolo eccezionale, che la misura di fermo in corso sia prolungata ulteriormente di 24 ore, rinnovabili una volta.

Alla fine del fermo, Lei sarà, su decisione del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, o presentato/a di fronte a questo magistrato o rimesso/a in libertà.

Nel primo caso comparirà di fronte al giudice al più tardi entro 20 ore dalla fine del fermo, tranne se il fermo è durato più di 72 ore.

LEI È INOLTRE INFORMATO/A CHE HA IL DIRITTO DI :

Fare informare alcune persone

Può richiedere che venga avvertita telefonicamente del Suo fermo una persona con cui vive abitualmente, o uno dei suoi parenti in linea diretta, o uno dei suoi fratelli o sorelle, o il suo tutore.

Può inoltre far avvertire il suo datore di lavoro.

Può anche far informare la autorità consolari del Suo paese se è di nazionalità straniera.

Il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore potrà tuttavia opporsi a queste richieste per necessità relative all'inchiesta.

Tranne che per motivi insormontabili, l'avviso verrà dato entro 3 ore dal momento in cui ne ha fatto richiesta.

Se la Sua richiesta di fare avvertire una terza persona non viene accolta, e nell'ipotesi in cui il Suo fermo venga prolungato oltre la novantaseiesima ora, può riformulare la Sua richiesta a partire dalla novantaseiesima ora. Il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore potrà tuttavia opporsi nuovamente a questa richiesta per necessità relative all'inchiesta.

Essere visitato/a da un medico

Può richiedere di essere visitato/a da un medico fin dall'inizio del fermo ed in caso di prolungamento della misura. Durante ognuno dei prolungamenti supplementari eventualmente autorizzati, verrà obbligatoriamente visitato/a da un medico e sarà avvisato/a del Suo diritto di richiedere un nuovo esame medico.

Fare delle dichiarazioni, di rispondere alle domande o di restare in silenzio

Durante gli interrogatori, dopo aver dato le Sue generalità, può scegliere:

- di fare delle dichiarazioni,
- di rispondere alle domande che Le saranno poste
- di restare in silenzio.

Intrattenersi con un avvocato

Scelta dell'avvocato:

Fin dall'inizio del fermo, può chiedere di essere assistito/a da un avvocato di fiducia. Se non ha

un avvocato di fiducia o se quest'ultimo non può essere contattato, può chiedere di intrattenersi con uno assegnato d'ufficio

Il Suo avvocato può anche essere incaricato da una delle persone che ha fatto avvertire: in questo caso dovrà confermare la scelta dell'avvocato.

Assistenza dell'avvocato:

L'avvocato scelto potrà:

- intrattenersi con Lei per 30 minuti. In caso di prolungamento, potrà richiedere nuovamente di intrattenersi con lui fin dall'inizio del prolungamento.
- E se Lei ne fa richiesta l'avvocato potrà anche assistere agli interrogatori e ai confronti a cui verrà sottoposto.

Scadenze per l'intervento :

- Tenuto conto delle necessità dell'inchiesta che esigono che Lei venga interrogato immediatamente, il procuratore della Repubblica può autorizzare, con decisione scritta e motivata, che il suo interrogatorio inizi senza attendere la scadenza delle due ore previste per permettere l'arrivo del Suo avvocato.
- L'intervento del Suo avvocato può essere differito o rimandato, per una durata massima di 72 ore, in considerazione di validi motivi.

Essere assistito da un interprete

Se Lei non parla o non capisce il francese, ha diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete durante gli interrogatori e per comunicare con il Suo avvocato.

Richiedere la fine del fermo

Può richiedere al procuratore della Repubblica, al giudice istruttore o al giudice delle libertà e della detenzione, quando questo magistrato si pronuncerà su un eventuale prolungamento del fermo, che questa misura non venga prolungata.

Avere accesso ad alcuni documenti del suo fascicolo

Su Sua richiesta o quella del Suo avvocato, può chiedere di consultare, al più tardi prima di un eventuale prolungamento del fermo:

- il verbale di notifica del Suo fermo ;
- il o i certificati medici stabiliti dal medico che l'ha esaminata.
- il o i verbali dei Suoi interrogatori.